

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 248/18/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate con avviso n. Omissis ha richiesto al Signor Gi. Fu., a titolo di maggiori imposte per l'anno 2005, le seguenti somme:

IRPEF euro 164.674,00

Addizionale regionale euro 5.610,00

IRAP euro 17.303,00

IVA euro 39.407,00

Contributi previdenziali euro 8.121,00

Sanzioni pecuniarie euro 247.011,00.

per un totale complessivo, salvo interessi, di euro 474.005,00 conseguenti all'accertamento a carico dello stesso dei seguenti maggiori imponibili: - IRPEF euro 406.026,00

IRAP euro 430.790,59

IVA euro 197.039,23

desunti da versamenti e prelevamenti bancari indiscriminatamente considerati inerenti all'attività di agente immobiliare svolta dal Fu.. Il Fu. ha impugnato tale avviso premettendo che lo stesso non tiene conto dell'effettiva sua posizione professionale di titolare di una agenzia di intermediazione immobiliare sotto forma di impresa individuale, con un solo dipendente, ubicata in locale di solo 30 mq per il quale paga un canone annuo di euro 6.500, con beni strumentali valutabili in euro 15.397,00.

Inoltre, osserva il Fu., applicando al suo caso lo studio di settore specifico ne viene fuori che il dichiarato ai fini fiscali risulta essere congruo. Entrando nel merito il ricorrente:

- contesta l'opportunità e legittimità delle indagini finanziarie disposte dall'Ufficio per raggiungere i risultati contestati.

Al riguardo osserva che tale indagine avrebbe dovuto essere autorizzata dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate che l'Ufficio dichiara di essere intervenuta senza però allegare il relativo documento;

- precisa di aver ricevuto dall'Ufficio due questionari il n. Omissis finalizzato ad acquisire dati relativi al possesso di beni mobili di capacità retributiva ed il n. Omissis riguardante la richiesta di documentazione contabile non in suo possesso perché non dovuta per il fatto di essere in regime di contabilità semplificata;

- fa presente, che invitato per ben due volte al contraddittorio aveva in tali occasioni fornito tutti gli elementi in suo possesso.

Alla stregua di quanto precede il ricorrente chiede:

a) in via preliminare:

- la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza dell'autorizzazione all'indagine finanziaria da parte della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia;

b) nel merito la dichiarazione di nullità dell'atto per:

- 1) violazione de principio del contraddittorio;
- 2) motivazione contraddittoria e discordante;
- 3) violazione del diritto di difesa per non aver consentito al contribuente di fornire le prove contrarie.

In merito al ricorso in esame nella seduta del 17 maggio 2011 questa Commissione prendeva in esame l'istanza di sospensione prodotta dal Fu. e la respingeva fissando l'udienza per il merito alla odierna seduta. Nel frattempo in data 13 giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - con nota n. 223178/2011 produceva le proprie controdeduzioni osservando che le doglianze del ricorrente risultano essere totalmente infondate e meramente dilatorie per le ragioni che seguono:

1) circa la mancata allegazione dell'autorizzazione dell'accertamento bancario da essa effettuato, che giusto quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10675/2010, "è legittimo l'accertamento fiscale fondato sulle indagini bancarie anche se l'autorizzazione a procedere all'esame di conti non è esibita al contribuente sottoposto a verifica".

2) circa l'asserita non attivazione di una fase pre-contenziosa di contraddittorio con il contribuente finalizzata ad utilizzare i dati e gli elementi desumibili dalle indagini bancarie e finanziarie di cui trattasi, l'Ufficio osserva che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale fermo restando la verifica circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della disposizione ex art. 32 del DPR n. 600/1973, l'amministrazione finanziaria non è onerata di attivare un contraddittorio ma che comunque il contraddittorio si è tenuto in data 2.11.2010 mentre il programmato successivo incontro del 10.12.2010 non si è tenuto in quanto la controparte ha inoltrato documentazione ulteriore tramite posta elettronica tenuta da esso Ufficio in debito o conto.

3) circa, infine, l'improprio utilizzo degli studi di settore: che non si è fatto uso degli studi di settore in quanto l'Ufficio ha proceduto facendo ricorso ad altra metodologia di accertamento basata sulle indagini finanziarie. In data 20 giugno 2011 il Fu. ha prodotto, infine, a mezzo del proprio difensore una memoria con la quale con riferimento al ricorso introduttivo ha richiamato l'attenzione di questa Commissione: a) sulla sentenza n. 16/10/2011 del 2.3.2011 della C.T.R. di Torino laddove si afferma che "tutti gli atti relativi alle indagini possono essere sindacati nella successiva fase contenziosa compresa l'autorizzazione ad effettuarle"; b) sull'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) laddove sancisce che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama e, infine, c) sulla sentenza n. 225 dell'8 giugno 2005 della Corte Costituzionale che ha salvato dalla incostituzionalità la norma di cui è tema significando che "l'art. 32 sopra citato si sottrae alla censura di violazione dell'art. 53 della Costituzione se, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, la presunzione di ricavi iuris tantum sia suscettibile di prove contrarie attraverso l'indicazione (semplice indicazione, non dimostrazione) dei beneficiari dei prelevamenti".

Terminata per come precede l'esposizione da parte del relatore dei fatti e delle questioni della controversia il Presidente ammette le parti alla discussione.

Per il contribuente il Dott. Ce. Za. illustra le ragioni poste a base del ricorso, dell'istanza di sospensione e, da ultimo, della memoria illustrativa prodotta per l'odierna seduta ed il dott. Gr. quelle svolte dalla Direzione Provinciale II di Milano.

Con riferimento a tutto quanto precede questa Commissione ritiene che l'operato della Direzione Provinciale II di Milano sia stato corretto. In linea con la prevalente giurisprudenza ben poteva infatti l'Ufficio procedere agli accertamenti bancari una volta avutane l'autorizzazione dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia con nota prot. 27761/2010 del 6.4.2010.

Ritiene, altresì, questa Commissione, con riferimento alla sentenza della Sezione Tributaria della Suprema Corte n. 14023/2007 che l'Ufficio ben poteva una volta acquisita, così come ha dimostrato di aver fatto, la richiesta di superiore autorizzazione, utilizzare le risultanze delle relative acquisizioni, senza per questo avere l'obbligo di esibire l'autorizzazione all'interessato. Ad abundantiam, a dimostrazione che l'esibizione all'interessato dell'autorizzazione di cui si discute non è prescritta dalla legge, sta il fatto che dal consolidato orientamento delle Cassazione "gli accertamenti derivanti da indagini bancarie non autorizzate sono salvi, a meno che non siano causa di un concreto e grave pregiudizio - che non si riscontra nel caso in esame - nei confronti del contribuente (Cass. 1687/2009).

L'Ufficio quindi ad avviso di questa Commissione ha correttamente proceduto ex art. 32 comma 1 punto 7) del DPR 600/73 alle ritenute necessarie acquisizioni di informazioni finanziarie utili alla ricostruzione della effettiva disponibilità reddituale ovvero del volume delle operazioni imponibili e degli acquisti effettuati dal contribuente e sulla base di tali acquisizioni ha dato corso all'avviso di accertamento impugnato.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.